

Urbanistica

Antibarriera, per l'ascensore c'è l'inversione contabile

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

di Giorgio Confente

11 Dicembre 2023

La domanda del lettore: Un'impresa intende installare nel proprio capannone un ascensore e fruire del bonus 75 per cento. La finalità è quella di abbattere la barriera architettonica tra i piani del capannone in cui si svolge l'attività, attualmente serviti solamente da scale interne, e, per fare questo, sta acquistando il bene (piattaforma elevatrice) da un'azienda, che lo andrà a fornire e installare. Il bene ha le caratteristiche previste dal Dm 236/1989. Tenendo presente che il valore del bene è significativamente più alto rispetto al valore della prestazione di installazione, si chiede se la fattura di fornitura e installazione del bene debba riportare l'Iva (e con quale aliquota) oppure vada fatturata in regime di reverse charge, ex articolo 17, comma 6, lettera a-ter, del Dpr 633/1972.

La risposta dell'esperto: Si ritiene che l'operazione descritta possa rientrare nel regime del reverse charge. Secondo le indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E/2015 (paragrafo 1.4), l'attività di installazione di ascensori e scale mobili (codice Ateco 43.29.01) rientra nel regime dell'inversione contabile, a norma dell'articolo 17, comma 6, lettera a-ter del Dpr 633/1972. Nel caso prospettato, l'incertezza deriva dal fatto che sono escluse dal regime dell'inversione contabile le cessioni con posa in opera, anche considerando che il lettore precisa che «il valore del bene è significativamente più alto rispetto al valore della prestazione di installazione». Ciò premesso, si evidenzia che la distinzione fra cessione con posa in opera e prestazione di servizi «dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti» (circolare 37/E/2015, paragrafo 3, e, in senso conforme, circolare 14/E/2015).

Nel caso in esame, l'operazione non pare configurarsi come una mera cessione con posa in opera, posto che la volontà delle parti, ossia la causa del contratto, si sostanzia nella realizzazione di un'opera destinata al superamento delle barriere architettoniche. In proposito, pare significativo che anche l'agenzia delle Entrate abbia inquadrato nell'ambito del contratto di appalto l'installazione dell'ascensore finalizzata al superamento o all'abbattimento di barriere architettoniche (al riguardo, si veda la consulenza giuridica 18/E del 24 luglio 2019). La circostanza che l'ascensore possa essere di valore ben superiore alla mano d'opera non è dirimente per qualificare l'operazione come una cessione, con posa in opera. Infine, la fattura soggetta al regime dell'inversione contabile dev'essere integrata dal committente con l'aliquota del 4% a norma del numero 41-ter della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972, secondo cui sono soggette all'aliquota Iva del 4% «le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche», come confermato dalla citata consulenza giuridica 18/E/2019.

Gli ultimi contenuti di Urbanistica →

12 Dicembre 2023

Venezia collega aeroporto e ferrovia con un investimento di 644 milioni

di Barbara Ganz

12 Dicembre 2023

Alluvione, cabina di regia e norme ad hoc sul nuovo filone Pnrr da 1,2 miliardi

di Manuela Perrone

11 Dicembre 2023

Case green, cambiano i bonus edilizi